Sistema Socio Sanitario
Ospedale Papa Giovanni XXIII
Regione Lombardia
ASST Papa Giovanni XXIII

Determina N. 602 del 23/10/2026

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE EXTRA RETE FORMATIVA.

IL DIRETTORE
SC AFFARI GENERALI

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 2020 dell'11 dicembre 2025

Premesso che:

- l'Università degli studi dell'Insubria, con nota del 2 ottobre 2026, prot. ASST n. 72411, ha chiesto a questa azienda la disponibilità ad accogliere la dott.ssa Irene Corno, medico iscritto alla scuola di specializzazione in medicina d'emergenza-urgenza per lo svolgimento di un periodo di formazione specialistica presso la SC Pronto soccorso e medicina d'emergenza-urgenza, inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in medicina d'emergenza-urgenza dell'Università degli studi di Milano;
- a seguito delle successive intese intercorse tra i competenti uffici del suddetto Ateneo e di questa ASST è stato concordato il testo dell'accordo da formalizzare tra le parti per disciplinare le modalità della formazione specialistica di area sanitaria della dott.ssa Irene Corno presso la suddetta struttura;

Richiamati:

- l'art. 27 del DPR 11 luglio 1980 n. 382, che consente alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l'art. 1 del DPR 10 marzo 1982 n. 162, che stabilisce che le scuole dirette a fini speciali e le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle università;
- l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, che al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale prevede la stipula di specifici protocolli tra università e regioni per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e rinvia alla sottoscrizione di appositi accordi tra le università e le aziende ospedaliere la definizione dei rapporti in attuazione delle predette intese;
- il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione di direttive comunitarie in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri

titoli, che riconosce la validità della formazione del medico specialista effettuata presso un'azienda ospedaliera, a tal fine accreditata dalle autorità competenti, per il conseguimento del diploma di medico chirurgo specialista;

- il DM 4 febbraio 2015, n. 68 "Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria";
- il DI 13 giugno 2017 n. 402 "Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del DM n. 68/2015", in particolare l'allegato 1, che prevede che, con riferimento all'attività professionalizzante da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali;

Preso atto che il direttore della SC Pronto soccorso e medicina d'emergenza-urgenza ha confermato la volontà di garantire alla dott.ssa Irene Corno la possibilità di svolgere attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione specialistica, esprimendo parere favorevole alla stipula della convenzione;

Accertato di poter sottoscrivere l'accordo con l'Università degli studi dell'Insubria per disciplinare la partecipazione di questa ASST alla formazione della specializzanda in medicina d'emergenza-urgenza;

DETERMINA

di sottoscrivere con l'Università degli studi dell'Insubria la convenzione per lo svolgimento da parte della dott.ssa Irene Corno di attività formativa professionalizzante presso la SC Pronto soccorso e medicina d'emergenza-urgenza, non inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in medicina d'emergenza-urgenza del citato Ateneo, nei termini di cui al testo allegato al presente atto (all. A).

IL DIRETTORE
SC AFFARI GENERALI
dr.ssa Eleonora Zucchinali

Il responsabile del procedimento: dr.ssa Eleonora Zucchinali

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'amministrazione digitale" (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INTEGRATIVE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA D'EMERGENZA-URGENZA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA

TRA

l'**Università degli Studi dell'Insubria**, con sede legale in Varese, Via Ravasi, 2 cap. 21100, C.F. 95039180120 e P.IVA 02481820120, rappresentata dalla Rettrice, Prof.ssa Maria Pierro, d'ora in poi denominata "Università";

E

l'**ASST Papa Giovanni XXIII**, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS n. 1 cap. 24127, C.F. e P.IVA 04114370168, rappresentata dal Direttore generale Dott. Francesco Locati domiciliato per la carica e ai fini della presente convenzione presso la sede della medesima, d'ora in poi denominata "ASST",

di seguito congiuntamente denominate "Parti"

PREMESSE

- Visto il D.lgs. 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE", così come modificato dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266;
- visto il D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", e in particolare l'art. 6 "*Rapporti tra* Servizio sanitario nazionale ed

Università";

- visto il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 avente ad oggetto il riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- il D.I. 13 giugno 2017 n. 402 relativo all'accreditamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria che prevede, espressamente, la stipula di un'apposita convenzione tra Università ed enti ospitanti per lo svolgimento di periodi fuori rete formativa;
- qualora le strutture messe a disposizione facciano parte della rete formativa di un altro Ateneo, l'ASST dichiara che tali strutture non hanno raggiunto il numero massimo di medici in formazione specialistica che il potenziale formativo (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) permette di accogliere.

TANTO PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

L'ASST si impegna ad accogliere presso la SC Pronto soccorso e medicina d'emergenza-urgenza per lo svolgimento di attività integrative al di fuori della rete formativa della Scuola di specializzazione in medicina d'emergenza-urgenza il medico in formazione specialistica dott.ssa Corno Irene, iscritta al IV anno della scuola di specializzazione in Medicina d'emergenza-urgenza dell'Università degli Studi dell'Insubria.

Art. 3

L'attività formativa della dott.ssa Corno Irene ha durata di dieci mesi, a decorrere dal

04/01/2027 sino al 24/10/2027. L'attività avrà inizio comunque a seguito del perfezionamento della stipula della presente convenzione.

Art. 4

L'ASST per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente convenzione mette a disposizione le strutture, i servizi logistici, il personale laureato, tecnico (paramedico e ausiliario) facente capo alla SC Pronto soccorso e medicina d'emergenza-urgenza. Il medico in formazione specialistica frequenta la predetta struttura negli orari concordati con il Direttore della struttura e comunque nel rispetto dell'art. 40 del D.lgs. n. 368/1999 sicché sia garantita la coerenza delle attività assistenziali svolte presso la struttura con gli obiettivi didattici formativi della Scuola.

Art. 5

Nel rispetto della alternanza tra attività pratica e teorica prevista dal Consiglio della scuola di specializzazione, in sede di programmazione, il medico in formazione specialistica svolge le attività preventivamente concordate tra il direttore della Scuola di specializzazione e il direttore della SC Pronto soccorso e medicina d'emergenza-urgenza mediante la stesura di un piano di formazione personalizzato.

Art. 6

La frequenza del medico in formazione specialistica è finalizzata alla formazione prevista dal regolamento e dai piani didattici della scuola di specializzazione nonché dal piano formativo presentato dal medico in formazione specialistica e ne rappresenta parte integrante; la frequenza non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro né con l'Università né con l'ASST.

Art. 7

L'attività integrativa si svolge sotto la guida della dott.ssa Silvia Ricci, individuato come tutor dall'ASST.

Art. 8

L'accertamento della regolare frequenza del medico specialista in formazione è affidato al tutor, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di specializzazione l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

Art. 9

Lo svolgimento dell'attività integrativa è seguito e verificato dal tutore universitario, designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione del medico in formazione specialistica, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 10

L'ASST provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Art. 11

Preso atto che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i medici in formazione specialistica, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto, devono essere intesi come "lavoratori", le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa.

Durante lo svolgimento dell'attività regolamentata dalla convenzione i medici in formazione specialistica sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti, dei limiti e divieti posti dalla legge in tema di igiene, sicurezza del lavoro e

prevenzione infortuni, nonché di ogni altra disposizione eventualmente dettata dall'ASST.

L'ASST garantisce che le attrezzature, gli apparecchi e le macchine che saranno utilizzate sono in regola con le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e si impegna a rendere disponibili i dispositivi di protezione collettiva e individuale correlati alle specifiche attività svolte.

Le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa vigente, come di seguito riassunti, rimandando a eventuali incontri specifici la definizione di ulteriori interventi rivolti a ridurre al minimo i rischi.

L'ASST si farà carico:

- degli obblighi di cui all'art. 36 "Informazione ai lavoratori" del d.lgs. n. 81/2008 in quanto le informazioni sono strettamente connesse: a) all'organizzazione del Servizio prevenzione e protezione (SPP) aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda; b) al rischio intrinseco aziendale;

- degli obblighi di cui all'art. 41 "Sorveglianza sanitaria" del d.lgs. n. 81/2008 (con particolare riferimento al comma 6 dell'art. 41 dello stesso d.lgs.);

- della formazione specifica in base all'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome del 17.4.2025, rep atti n. 59/CSR.

L'Università si impegna a fornire l'erogazione della formazione generale in base all'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17.4.2025.

Qualora i medici in formazione specialistica dovessero svolgere la propria attività

presso aree disciplinate dal d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101, le Parti attueranno quanto previsto dallo stesso decreto in materia di radioprotezione e in particolare:

- l'ASST fornirà all'esperto di radioprotezione dell'Università le informazioni da questi richieste e ritenute necessarie alla valutazione dei rischi prevista dall'art. 109 del d.lgs. n. 101/2020, alla conseguente classificazione di radioprotezione e, nel caso in cui i medici in formazione specialistica siano classificati come "Esposti", alla definizione dei vincoli di dose;
- in ottemperanza alle disposizioni applicabili di cui agli artt. 112, 113 e 115 del d.lgs. n. 101/2020, l'esperto di radioprotezione, individuato dall'Università fra i dipendenti dell'ASST Sette Laghi, provvederà a trasmettere i nominativi dei medici in formazione specialistica comprensivi delle classificazioni di radioprotezione. Nel caso in cui i medici in formazione specialistica siano classificati come "Esposti", l'esperto di radioprotezione, individuato dall'Università fra i dipendenti dell'ASST Sette Laghi provvederà a garantire la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 134 del d.lgs. n. 101/2020 e trasmetterà all'ASST i giudizi di idoneità previsti agli artt. 135 e 136 dello stesso decreto;
- in tutti i casi, ai sensi degli artt. 113 e 115 del d.lgs. n. 101/2020, l'ASST provvederà all'informazione e alla formazione specifica dei medici in formazione specialistica prevista dall'art. 111 del d.lgs. n. 101/2020, a fornire i dispositivi di protezione e, qualora necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale indicati dall'esperto di radioprotezione dell'Università e approvati dall'esperto di radioprotezione dell'ASST. Nel caso in cui i medici in formazione specialistica siano classificati "Esposti", l'ASST provvederà, inoltre, per il tramite dei suoi esperti di radioprotezione, ad approvare la classificazione di radioprotezione e il vincolo di dose proposto nonché a trasmettere con

frequenza trimestrale le valutazioni dosimetriche al fine della loro trascrizione sulle schede dosimetriche ed eventualmente sui libretti individuali di radioprotezione.

Per lo svolgimento delle attività presso l'ASST, le figure della prevenzione e protezione di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 81/2008 sono individuate nell'organizzazione aziendale dell'ASST, ferma restando la ripartizione degli obblighi prevista dalla presente convenzione.

Art. 12

Le Parti convengono che l'accertamento della idoneità sanitaria del medico in formazione specialistica è effettuato a cura e spese della struttura sanitaria di prima assegnazione.

L'avvio della frequenza presso l'ASST è subordinato al recepimento del giudizio di idoneità sanitaria formulato dal medico competente della struttura sanitaria universitaria.

Il medico in formazione in caso di incidente biologico ovvero inchiesta epidemiologica è tenuto ad esibire i dati sierologici personali.

Art. 13

L' ASST assicura al medico in formazione specialistica che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio, alle condizioni previste dai regolamenti aziendali.

Art. 14

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla

stipula ed all'esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero, anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, dei diritti e degli obblighi connessi all'esecuzione della presente Convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 è consultabile sul sito web dell'ASST Papa Giovanni XXIII all'indirizzo https://trasparenza.asst-pg23.it/amministrazione-trasparente/privacy/informative-sulla-privacy

Con riferimento al trattamento dei dati relativi alla gestione delle attività di tirocinio, le Parti agiscono in qualità di autonomi Titolari del trattamento rispetto ai dati personali dei tirocinanti.

L'ASST Papa Giovanni XXIII nomina i tirocinanti che svolgono le attività presso la propria sede persone autorizzate al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento UE. In virtù di quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, i tirocinanti potranno accedere esclusivamente ai dati personali strettamente necessari all'espletamento delle attività, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria applicabile in materia.

Art. 15

Durante lo svolgimento dell'attività integrativa il medico in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3, 4, 11, e 14.

Art. 16

La presente convenzione ha durata di dieci mesi, a decorrere dal 04/01/2027 sino al 24/10/2027, corrispondente al periodo di formazione della dott.ssa Corno Irene presso la SC Pronto soccorso e medicina d'emergenza-urgenza di ASST Papa Giovanni XXIII per lo svolgimento di attività integrative al di fuori della rete formativa della Scuola di specializzazione dell'Università, concedendo, ai sensi del D.lgs. 368/99, l'uso gratuito dei locali, delle attrezzature e delle strumentazioni medico-sanitarie (idonee e adeguate ai sensi del D.lgs. del 09.04.2008, n. 81 s.m.i. – Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro) della citata unità operativa, con decorrenza, a norma dell'art. 3, dalla data di perfezionamento della stipula della presente convenzione. Le parti potranno convenire di rinnovare la convenzione con scambio di lettera mediante posta elettronica certificata (PEC).

Art. 17

È fatta salva, per ciascuna delle Parti, la possibilità di recesso, dandone preventiva comunicazione alla controparte, a mezzo PEC, con almeno 30 giorni di preavviso.

In particolare, l'Università riconosce all'ASST la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente accordo per manifesto inadempimento del medico in formazione specialistica agli obblighi previsti dal contratto di formazione specialistica.

Art. 18

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a cura e spese dell'Università, nonché a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e inviata a mezzo di posta elettronica

certificata (PEC).

Art. 19

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro competente sarà quello di Bergamo.

Art. 20 – Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università.

Per **Università degli studi dell'Insubria**

La Rettrice

Prof.ssa Maria Pierro

per **l'ASST Papa Giovanni XXIII**

Il Direttore generale

Dott. Francesco Locati

Documento informatico ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 602/26)

Oggetto: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE EXTRA RETE FORMATIVA.

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

☐ prevede
☒ non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

☐ prevede
☒ non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 21/10/2026

Il Direttore

Dr.ssa Eleonora Zucchinali

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo

per 15 giorni
